



COMUNE DI TERRAZZO

(Provincia di Verona)

Prot. n. 1031

Terrazzo li 11 marzo 2015

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito eccetto residenti sulla sommità arginale dalla rampa d'accesso di Via Torrano alla rampa d'accesso di Via Brazzetto comprende il tratto arginale di Via Morosa, Via Marionni, Via Brazzetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

PRESO ATTO delle condizioni del piano viabile della sommità arginale dalla rampa d'accesso di Via Torrano alla rampa d'accesso di Via Brazzetto comprende il tratto arginale di Via Morosa, Via Marionni, Via Brazzetto, delle dimensioni della carreggiata della suddetta strada e del traffico che vi si svolge;

RILEVATA la volontà dell'amministrazione di dedicare tale strada per un periodo limitato e solamente nei giorni festivi all'uso esclusivo di pista ciclo-pedonale;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra, garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare ;

VISTI gli artt. 6 e 7 del C.d.s. D. Lgs n. 285 del 1992 e relativo regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

l'istituzione sulla sommità arginale del fiume Adige dalla rampa d'accesso di Via Torrano alla rampa d'accesso di Via Brazzetto comprende il tratto arginale di Via Morosa, Via Marionni, Via Brazzetto, il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti.

Tale divieto è limitato ai giorni festivi per il periodo dal primo aprile al 31 Agosto dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30

In deroga alla presente ordinanza si autorizza la circolazione dei mezzi agricoli di coloro che vantano un diritto nelle vie soggette a limitazione, dei veicoli delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso;

Dispone che si provveda all'esecuzione del presente provvedimento con idonea segnaletica.

Dispone inoltre la comunicazione della presente agli Organi di Polizia affinché ne curino il rispetto

Avverte che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Avverso la posa della segnaletica, ex art. 37 c. 3° del D. Lgs. 285/92, è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, secondo le modalità previste ex art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ex Legge n. 241/1990.

Il Responsabile Ufficio Tecnico

